



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0077104-2010

PU-GDAP-1a00-22/02/2010-0077104-2010

Ai signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Attuazione del diritto di difesa nelle carceri. Seguito a lettere circolari 19/6/2008, prot. GDAP-0211241, e 2/4/2009, prot. GDAP-0122058.

In accoglimento delle segnalazioni dell'Unione delle Camere Penali Italiane, questo Dipartimento ha emanato le due lettere circolari indicate in oggetto, volte a garantire la tempestiva comunicazione al difensore dell'intervenuta nomina da parte di soggetti detenuti o internati.

Con la prima si è stabilito che le direzioni degli istituti, contestualmente alla ricezione della dichiarazione di nomina del difensore da parte del ristretto, provvedano – oltre agli adempimenti di cui all'art. 123 c.p.p. – “ad avvisare il detenuto o l'internato della necessità che lo stesso dia immediata notizia al difensore dell'intervenuta nomina, rendendolo edotto delle modalità concrete attraverso cui può essere effettuata la comunicazione”.

Con la seconda, ad integrazione di quanto stabilito nella prima, si è disposto che le direzioni diano avviso della nomina del difensore ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, competenti per l'ambito territoriale in cui insiste l'istituto penitenziario, affinché curino i successivi adempimenti.

Orbene, risulta che numerosi Consigli dell'Ordine abbiano deliberato di non dare corso alle comunicazioni provenienti dagli istituti penitenziari, in tal modo vanificando completamente l'utilità dell'ultima delle due disposizioni sopra ricordate. In questi casi, pertanto, le direzioni desistano dall'applicare la lettera circolare 2 aprile 2009, prot. GDAP-0122058, ma continuino ad attuare la lettera circolare 19 giugno 2008, prot. GDAP-0211241.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DETENUTI E TRATTAMENTO



GDAP-0122058-2009

PU-GDAP-1a00-02/04/2009-0122058-2009

Roma,

LETTERA CIRCOLARE

Ai Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI –

OGGETTO: Attuazione del diritto di difesa nelle carceri –

Si fa seguito alla lettera circolare n. 0211241 del 19.06.2008, per rappresentare che l'Unione Camere Penali Italiane ha segnalato l'esigenza che venga assicurata, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa, la tempestiva comunicazione al difensore dell'intervenuta nomina da parte dei detenuti e degli internati.

Atteso quanto sopra, pur ribadendo quanto rappresentato nella lettera circolare sopra citata – in particolare riguardo alla configurabilità in capo all'amministrazione penitenziaria del solo obbligo di immediata comunicazione dell'avvenuta nomina del legale di fiducia all'autorità giudiziaria competente, secondo quanto previsto dall'art. 123 c.p.p. – reputando altresì, l'urgenza espressa dall'U.C.P.I. condivisibile, si invitano le SS.LL., nell'ottica della consueta collaborazione, a voler impartire alle direzioni degli istituti penitenziari del distretto le necessarie disposizioni affinché dell'intervenuta nomina del difensore di fiducia da parte del ristretto, sia dato avviso al Consiglio dell'Ordine territoriale, che curerà i successivi adempimenti.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO

Codice Identificativo n.

Roma

LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Provveditori Regionali
 dell'Amministrazione Penitenziaria



GDAP-0211241-2008

PU-GDAP-1a00-19/08/2008-0211241-2008

LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione del diritto di difesa nelle carceri.
--

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha segnalato a questo Dipartimento la necessità che i difensori degli indagati, imputati e condannati in stato di detenzione vengano tempestivamente avvisati dell'intervenuta nomina come difensori di fiducia da parte del detenuto o dell'internato, onde evitare che dalla omessa o ritardata comunicazione possa derivare un irrimediabile pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, consistente nell'impossibilità di proporre impugnazioni ovvero di avanzare richieste all'Autorità Giudiziaria per avvenuta decorrenza dei termini.

Come noto, l'art. 123 del codice di procedura penale, prevedendo la facoltà del detenuto o dell'internato di presentare "dichiarazioni, impugnazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore", ed attribuendo alle stesse efficacia "come se fossero ricevute direttamente dall'Autorità Giudiziaria", impone all'Amministrazione di farne immediata comunicazione all'Autorità competente.



Ministero della Giustizia

Diversamente, non risulta previsto, al di là delle ipotesi specificamente individuate dalla legge, un obbligo di comunicazione di analogo contenuto nei confronti del difensore nominato ovvero del Consiglio dell'Ordine.

Al fine, dunque, di garantire la piena effettività del diritto di difesa, è necessario che le Direzioni degli Istituti Penitenziari, contestualmente alla ricezione della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia da parte del detenuto o dell'internato -oltre che agli adempimenti di cui all'art. 123 c.p.p.- provvedano ad avvisare il detenuto o l'internato della necessità che lo stesso dia immediata notizia al difensore dell'intervenuta nomina, rendendolo edotto delle modalità concrete attraverso cui può essere effettuata la comunicazione.

Vorranno le SS.LL. trasmettere la presente agli Istituti Penitenziari di rispettiva competenza.

Si resta in attesa di assicurazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO